

## **4. La Società di Mutuo Soccorso**

### **4.7 Il regime fiscale**

#### **4.7.1 Le imposte dirette**

La disciplina fiscale delle Società di mutuo Soccorso deve essere esaminata alla luce della approvazione del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, che ridefinendo la normativa tributaria degli enti non commerciali, ha introdotto importanti novità anche per gli enti mutualistici che stiamo considerando.

Al riguardo, pur dovendo ricordare che nella Relazione ministeriale al decreto legislativo 460/97 si provvede a puntualizzare come la disposizione di modifica dell'art. 13 bis del T.U.I.R. "non rilevi ai fini della qualificazione giuridico tributaria delle società di mutuo soccorso", affermando che tali società non sono equiparate alle Onlus né agli enti non commerciali di tipo associativo disciplinati dall'art. 111, comma 3 del T.U.I.R., nonostante ciò occorre precisare che precedentemente alla emanazione del D. Lgs. 460/97 la natura di ente non commerciale delle Società di Mutuo Soccorso era stata pacificamente riconosciuta dalla Amministrazione finanziaria (Ris. 8/190 del 10-10-1977 e Ris. 11/289 del 7-6-1990) in ragione delle particolari finalità per le quali l'ente viene istituito. Richiamando infatti il testo della seconda delle risoluzioni citate, concernente una Società di Mutuo soccorso che "*esplica la propria attività al fine di provvedere alla erogazione di sussidi ai soci in caso di malattia, vecchiaia e di assoluta inabilità al lavoro dei medesimi, utilizzando fondi costituiti dai contributi pagati dai soci stessi, ... si ritiene che la società in oggetto debba essere ricondotta tra i soggetti all'IRPEG e all'ILOR di cui alla lett. c) dell'art. 87, Testo unico 22-12-1986, n. 917*".

Alla medesima conclusione era pervenuta la citata Ris. 8/190 del 1977, anche se in termini meno espliciti, avendo riguardo alle modalità di tassazione in capo al socio delle somme liquidate allo

stesso da una Società di Mutuo Soccorso, a titolo integrativo delle assicurazioni obbligatorie per previdenza ed assistenza. L'amministrazione finanziaria, aveva infatti escluso dalla tassazione le somme corrisposte al socio quale quota degli interessi attivi bancari maturati sui depositi effettuati dalla Società di Mutuo Soccorso, motivando che tali somme "*sono state già assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta da parte delle banche debentrici ai sensi dell'art. 26, commi secondo e quarto, del DPR 29-9-1973 n. 600...*"; modalità di tassazione prevista dal citato art. 26 D.P.R. 600/73 per gli enti non commerciali contemplati nell'art. 87 lett. c) del T.U.I.R.

Alla luce di quanto appena esposto, si deve ritenere che quanto affermato nella Relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 460/97 appare volto ad escludere le Società di Mutuo Soccorso dal regime tributario di favore introdotto dallo stesso decreto esclusivamente per particolari tipologie di enti associativi elencati nell'art. 111 comma 3, del T.U.I.R. (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica) e non anche quale esclusione dal novero degli enti non commerciali.

Definita così la qualificazione tributaria delle Società di Mutuo Soccorso, occorre chiarire che queste ultime, pur svolgendo una attività di carattere non imprenditoriale, restano pur sempre un soggetto passivo ai fini della IRPEG in base a quanto disposto dall'art. 87, comma 1, lett. c) del T.U.I.R., che include espressamente fra i soggetti passivi di tale imposta gli enti privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

La medesima disposizione, così come modificata dall'art. 1 del D. Lgs. 460/97, provvede a precisare che l'oggetto esclusivo o principale dell'attività viene individuato "*in base alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o*

*scrittura privata autenticata o registrata*". In mancanza dei menzionati atti idonei a qualificare l'ente, occorre fare riferimento, come precisato nel successivo comma 4-bis dell'art. 87, all'attività che per lo stesso risulta essenziale, vale a dire quella che consente il raggiungimento degli scopi istituzionali e che caratterizza l'ente medesimo.

In base quanto disposto dall'art. 108 del T.U.I.R. il reddito complessivo di tale categoria di enti viene determinato considerando la sommatoria dei singoli redditi (fondiari, di capitale, di impresa e diversi) che lo compongono in analogia a quanto avviene per le persone fisiche. Per effetto dell'agevolazione contemplata nel comma 2-bis della citata disposizione, introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. 460/97, non concorrono a formare il reddito complessivo di tali enti:

- a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche attraverso l'offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione ;
- b) i contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione di accreditamento (D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

In tale ultima ipotesi la norma pone quale condizione ulteriore per poter fruire del trattamento agevolativo che le attività devono avere finalità sociali ed essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Peraltro la disposizione citata non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi, conseguentemente rientrano nella sfera applicativa di tale agevolazione entrambe le tipologie.

L'art. 111, comma 1, del T.U.I.R. dispone che non si considera commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o dei partecipanti in conformità alle finalità istituzionali e le somme versate da questi ultimi a titolo di quote o di contributi associativi non concorrono in nessun caso a formare il reddito imponibile.

Tale principio è tuttavia valido a condizione che agli associati non venga richiesto un corrispettivo specifico per la cessione di beni o la prestazione di servizi, a meno che non ricorra l'ipotesi contemplata nell'art. 108, relativa all'erogazione di servizi rientranti nei fini istituzionali e ceduti ad un prezzo non eccedente i costi di diretta imputazione.

Pertanto assumono rilevanza ai fini Irpeg i corrispettivi specifici pagati dagli associati a fronte della cessione di beni e della prestazioni di servizi, che concorrono alla formazione del reddito complessivo o come redditi di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano il carattere di abitualità o di occasionalità (art. 111, comma 2).

Tenuto conto di quanto sin qui esposto, occorre però precisare che le Società di Mutuo Soccorso sono destinatarie di una particolare agevolazione ai fini IRPEG prevista dall'art. 6 del D.P.R. 601/73, in forza della quale tale imposta è ridotta alla metà in presenza dell'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica come previsto dal più volte ricordato art. 21, comma 5 della Lg. 59/92, in presenza della iscrizione al Registro Prefettizio. Come precisato inizialmente nella Risoluzione del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Imposte - n. 11/603 del 5-5-1990 "*Ai fini fiscali il requisito della personalità giuridica è condizione necessaria per ottenere la riduzione a metà dell'IRPEG ... in mancanza di essa non può essere riconosciuto detto beneficio*". L'orientamento dell'amministrazione finanziaria è stato successivamente trasfuso in norma di legge, infatti a seguito della modifica introdotta dall'art. 66, comma 8, del D.L. 30-8-1993, il secondo comma del citato art. 6 D.P.R. 601 ha subordinato la possibilità di godere di detta agevolazione alla previa acquisizione della personalità giuridica.

A completamento della trattazione fin qui svolta, occorre segnalare che l'art. 6 del D. Lgs. n. 460/97, introducendo l'art. 111-bis del T.U.I.R., prevede la perdita della qualifica di ente

non commerciale nel caso in cui, indipendentemente dalle previsioni statutarie, venga esercitata in via prevalente attività commerciale per un intero periodo di imposta.

La medesima disposizione individua i seguenti parametri dei quali si dovrà tenere conto per poter qualificare l'ente come commerciale :

- 1) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti rispetto alle restanti attività ;
- 2) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali ;
- 3) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative ;
- 4) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

A tale proposito il testo della relazione governativa di accompagnamento al decreto precisa che i "*parametri previsti dal comma 2 (art. 111-bis) non configurano presunzioni legali ma semplici indizi valutabili in concorso con le caratteristiche complessive dell'ente. La norma traccia una sorta di percorso logico obbligatorio ancorché non assolutamente vincolante quanto alle conclusioni da trarre, cui dovrà farsi riferimento per valutare della qualificazione non commerciale dell'ente*".

Nello stesso senso si esprime la Commissione dei Trenta che ha esaminato il testo del decreto legislativo ed espresso il relativo parere nel quale si precisa che il mancato rispetto di uno dei parametri previsti dall'art. 6 deve essere accompagnato da altre "inadempienze o irregolarità relative all'ente" per comportare l'effetto della perdita della qualifica di ente non commerciale.